

Studio Legale



Avv. Elisabetta Lazzari

Mobile 340 8434286
avv.elisabettalazzari@gmail.com
elisabettalazzari@pec.ordineavvocatinovara.it

TRIBUNALE DI NOVARA

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DA SOVRAINDEBITAMENTO**

ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della Legge nr. 3/2012

Nell'interesse del **Sig. Moretti Marco**, nato a Legnano (MI) il 13.07.1955 e residente in 28040 Varallo Pombia (NO) Via Martiri della Libertà n. 22, c.f. MRTMRC55L13E514Y, elettivamente domiciliato in 28047 Oleggio (NO), Via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio e la persona dell'Avv. Elisabetta Lazzari, c.f. LZZLBT88B68D869B, per le comunicazioni ex art. 176 c.p.c.: fax 0321.1580646, e-mail: avv.elisabettalazzari@gmail.com e pec: elisabettalazzari@pec.ordineavvocatinovara.it. che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata **-ricorrente-**

PREMESSO CHE

OTTISSIS



OMISSIS

Tutto ciò premesso, la sottoscritta legale, richiamando le considerazioni svolte dall'OCC nella relazione particolareggiata allegata alla presente istanza di liquidazione nella quale è stata altresì accertata l'attendibilità e la veridicità dei dati e della consistente documentazione fornita e allegata a



corredo del presente ricorso introduttivo, in qualità di difensore del ricorrente, rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria la quota della propria pensione pari dedotto quanto necessario al suo mantenimento pari a circa € 1.400,00 mensili; ad oggi, dunque, si indica la somma da rendere disponibile al pagamento dei debiti in **€ 850,00 mensili oltre all'intero importo della tredicesima mensilità per 4 anni, per un totale di € 60.000,00 circa**, ed oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, sempre ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Per ridurre i costi di procedura e i tempi necessari per la nomina, si chiede che il professionista abilitato a svolgere l'attività liquidatoria sia il Dott. Fiora Massimiliano, già nominato dal Tribunale come gestore della crisi e che quindi già conosce la pratica oggetto della presente istanza di liquidazione, come peraltro consentito dall'art. 15 comma 8 L. 3/2012.

Si riporta uno schema riassuntivo della posizione debiti/crediti e della percentuale del presumibile realizzo verificato dal Professionista nominato.

Totale Attività € 38.770,00 (con cessione del quinto) / € 60.610,00 (dichiarando inopponibile la cessione del quinto)

Spese procedura in prededuzione: complessivi € 14.451,65 oneri inclusi



~~OMISSIS~~

Totale Passività € 96.803,87 di cui

Creditori privilegiati alla data della domanda € 305,83 Regione Piemonte

Creditori chirografari alla data della domanda € 96.498,04

Con una percentuale di soddisfazione, dedotti gli importi da liquidarsi in predeuzioni e il credito privilegiato, pari al **47,5%** circa in caso di dichiarazione di inopponibilità della cessione del quinto e quindi con un attivo di € 60.610,00 nei 4 anni, oppure del **25%** circa su un attivo di € 38.770,00 nei 4 anni.

~~OMISSIS~~

CHIEDE



che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge nr. 3/2012,

Voglia:

In via principale:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente (€ 1.400,00 mensili) secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) e conseguentemente stabilire l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione che qui intanto si indica nella misura di € 850,00 al mese oltre all'intero importo della tredicesima mensilità per complessivi 4 anni;
- confermare ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012 la nomina del Dott. Massimiliano Fiora, per ragioni di opportunità pratica, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, a pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;



- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione già prodotta su richiesta del Giudicante ove si rendesse necessario.

ORISSI S

Con perfetta osservanza.

Oleggio-Novara, li 09 giugno 2021

Avv. Elisabetta Lazzari

(sottoscritto digitalmente)



R.G. n. 4/2021

Liq. del Patrimonio



Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin:
rilevato che:

OMISSIS

OMISSIS

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Marco MORETTI, nato a Legnano (MI) il 13.07.1955 e residente in 28040 Varallo Pombia (NO) Via Martiri della Libertà n. 22, c.f. MRTMRC55L13E514Y;
nomina liquidatore il Rag. Massimo Melone;

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione l'importo netto mensile di euro 1.400,00;

autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 14 quinquies, lett. e), ad utilizzare le somme giacenti sul conto corrente per detto trasferimento sino all'importo di euro 1.000,00 per il pagamento delle spese di trasferimento in altro immobile;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Novara, 21/01/2022

Il G.D.
dott. Veronica Zanin